



COMUNE DI BIANZONE

Provincia di Sondrio

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
11	13-08-2026

OGGETTO:	DIVIETO DI ACCENSIONE DI FUOCHI, FALO' E SPARO DI ARTIFICI PIROTECNICI NEI PRESSI E ALL'INTERNO DELLE SUPERFICI BOScate NEL TERRITORIO COMUNALE
-----------------	---

IL SINDACO

TENUTO CONTO che è stato dichiarato lo stato di alto rischio di incendio boschivo su tutto il territorio regionale, dalle ore 14:00 del 10 agosto 2026, sino ad avvenuta revoca;

RILEVATO CHE l'accensione di fuochi, falò e lo sparo di artifici pirotecnici, stante anche il periodo festivo, potrebbe essere causa di gravi incendi con danni ingenti;

CONSTATE le condizioni di siccità in cui versa la superficie boscata, a causa delle scarse precipitazioni, unitamente alle alte temperature registrate nel corso dell'estate e che tutt'ora permangono elevate;

CONSIDERATO CHE:

- le valutazioni contenute nel Bollettino di vigilanza Meteorologica per il rischio incendi boschivi emesso da ARPA Lombardia evidenziano il permanere di condizioni meteorologiche particolarmente favorevoli all'innescio e alla propagazione degli incendi boschivi, caratterizzate da temperature elevate e precipitazioni assenti o particolarmente scarse;
- tale situazione di clima caldo, secco e asciutto in caso di incendi pone a serio rischio l'incolumità delle persone e notevoli danni all'ambiente;

RITENUTO pertanto opportuno e necessario adottare un provvedimento per il territorio comunale che vieti l'accensione di qualunque fuoco di ripulitura o falò e fuoco d'artificio o strumento simile all'interno delle superfici boscate e in prossimità delle medesime, nonché nei casi in cui tali strumenti, seppur azionati non in prossimità di tali superfici, possano interessarle;

CONSIDERATO altresì opportuno adottare il presente provvedimento anche in ragione delle imminenti festività di Ferragosto che, solitamente, vedono l'ampia diffusione dell'accensione di fuochi di ripulitura e falò e dell'utilizzo di strumenti pirotecnici e fuochi d'artificio;

VALUTATA la necessità di estendere la vigenza di tal provvedimento dalla data della sua formale adozione e fino al 15 settembre 2026, salvo anticipata revoca qualora si riscontrasse il ritorno a condizioni di normalità;

VISTI:

- gli artt. 107 e 109, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e s.m.i.;
- l'art. 7 bis del Decreto Legislativo n.267/2000 e s.m.i.;
- la Legge 24/11/1981 n. 689 e s.m.i.;
- il D.lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i.;
- la legge 21 novembre 2000, n. 353 e s.m.i.;

ORDINA

nel territorio comunale il divieto di accensione e di utilizzo di qualunque fuoco di ripulitura o falò e fuoco d'artificio o strumento simile all'interno delle superfici boscate e in prossimità delle medesime, nonché nei casi in cui tali strumenti, seppur azionati non in prossimità di tali superfici, possano interessarle, **fino al 15 settembre 2026**, salvo anticipata cessazione delle condizioni di siccità attualmente riscontrate.

Fatto salvo che il fatto integri gli estremi di uno o più illeciti penali, l'inosservanza alla presente disposizione è punita con una sanzione amministrativa, da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 50 0,00, così come previsto dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., secondo la procedura di cui alla Legge 689/81.

Fermi restando i divieti e le sanzioni previsti dalla legge ordinaria, le violazioni al seguente provvedimento comportano il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato, ai sensi dell'art. 13 della Legge n.689/81 e s.m.i. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20 comma 5 della legge citata.

Ai sensi dell'art. 18 Legge 24 Novembre 1981 n. 689 Autorità Amministrativa competente è il Sindaco di Bianzone al quale potranno essere inoltrati scritti difensivi secondo la procedura previsti dalla legge.

Gli appartenenti alle Forze dell'Ordine sono tenuti a fare rispettare la presente Ordinanza.

La presente Ordinanza verrà resa nota a tutta la popolazione mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Milano (legge 06.12.1971, n. 1034); oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199). Ai sensi dell'art. 8, L. 7 agosto 1990, nr. 241 s.m.i.

La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.

Il Sindaco
Christian Lino Sertorio